

**In data 29.11.2021, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**

- CONSIDERATO che, in data 12.11.2021, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di "MODALITA' DI UTILIZZO DEI RISPARMI DA BUONI PASTO, RELATIVI ALL'ANNO 2020, EX ART.1 ,CO.870, LEGGE 178/2020 - ANNO 2021"
- VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 15.11.2021, ha espresso parere favorevole sulla ipotesi negoziale di cui trattasi e ha certificato la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.11.2021, ha deliberato di autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in parola,

**STIPULANO**

(PRESSO IL RETTORATO DEL PALAZZO ATENEO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ED ANCHE PER ADESIONE MANIFESTATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA)

**L'ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
IN MATERIA DI  
"MODALITA' DI UTILIZZO DEI RISPARMI DA BUONI PASTO, RELATIVI ALL'ANNO 2020, EX  
ART.1 ,CO.870, LEGGE 178/2020 - ANNO 2021"**

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

**Delegazione di parte datoriale**

- *prof. Stefano Bronzini*  
**Magnifico Rettore** *firmato*

- *avv. Gaetano Prudente*  
**Direttore Generale** *firmato*

**Delegazione di parte sindacale**

**- FLC CGIL**

*sig. Giuseppe Murè* *firmato*

*sig. Roberto Dellino* *firmato*

**- CISL SCUOLA**

*sig. Roberto Filippo*

*dott. Francesco Carlucci* *firmato*

**- FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

*dott. Tiziano Margiotta* *firmato*

*dott. Michele Piccolo*

**- SNALS CONFSAL**

*sig. Rocco Campobasso* *firmato*

**- FEDERAZIONE GILDA UNAMS**

*sig. Michele Polisenò* *firmato*

*sig. Giuseppe De Frenza*

*dott.ssa Teresa Fiorentino* *firmato*

**- Rappresentanza Sindacale Unitaria**

*dott.ssa Pamela Angiuli*

*sig.ra Paola Basso* *firmato*

*dott. Marcello Biscozzi* *firmato*

*dott. Nicola Carella* *firmato*

*sig. Donato Scarasciullo* *firmato*

*dott.ssa Sarah Jane Christopher* *firmato*

*sig. Sergio Cellamare* *firmato*

*sig. Adriano Dentamarò* *firmato*

*dott. Guido Fulvio De Santis*

*sig. Sergio Garganese*                      *firmato*

*dott. Tommaso Gelao*

*dott. Riccardo Leonetti*

*sig. Marcello Macchia*                      *firmato*

*dott. Benedetto Mastropietro*                      *firmato*

*dott. Giuseppe Petrelli*

*sig. Luigi Renna*

*dott.ssa Rosa Maria Sanrocco*

*dott. Maurizio Scalise*                      *firmato*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

**COLLETTIVO INTEGRATIVO  
IN MATERIA DI**

**“MODALITA’ DI UTILIZZO DEI RISPARMI DA BUONI PASTO, RELATIVI ALL’ANNO 2020, EX  
ART.1 ,CO.870, LEGGE 178/2020 - ANNO 2021”**

**Art.1  
(Utilizzo dei risparmi)**

Premesso che:

- l'art. 1 - comma 870, della L.178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede che *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”*;
- l'art. 67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” del vigente CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca stabilisce che *“Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65. 3. E' confermata la disciplina dell'indennità di ateneo di cui all'art. 85 del CCNL 16/10/2008”*;
- l'art. 51 “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” del TUIR disciplina, tra l'altro, l'esclusione dalla tassazione di una serie di voci riferibili a politiche di welfare aziendale nella Pubblica Amministrazione, inteso come l'insieme di benefit e servizi forniti dall'azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa e, in particolare, il comma 3- bis, secondo cui: *“Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”*;
- con il Decreto Sostegni (D.L. 21 marzo 2021, n. 41), la soglia di esenzione fiscale dei benefit regolati dall'art. 51, comma 3 del TUIR è fissata per l'anno 2021 in € 516,46;

- con nota prot. n. 66377 del 22 luglio 2021, la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad apposito prospetto analitico (Circolare MEF-RGS n.11 – prot. 66961 del 09704/2021 -U), l'ammontare delle risorse derivanti dal risparmio per i buoni pasto non erogati al personale nel 2020 e che, al fine di ripartire i risparmi, tra il personale di categoria B, C, D, CEL ed EP, è stato preso in considerazione il numero del medesimo personale in servizio, alla data dell'1.1.2020, secondo lo schema riportato di seguito:

<b>Personale in servizio alla data dell'1.01.2020</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Numero Unità di personale</b>
B-C-D-CEL	1270
EP	84
<b>Totale</b>	<b>1354</b>

- nella seduta del 22.09.2021, il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato che *“il conteggio del risparmio conseguito nel 2020 per effetto delle economie maturate a seguito della ridotta fruizione dei buoni pasto, pari ad **euro 700.057,92** risulta coerente ai dati di riferimento in essa contenuti e consistenti nel dato iniziale dello stanziamento (o previsione iniziale 2020) e nell'ordine Consip 2020. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art 1 co. 870 della legge 178/2020, il predetto risparmio può incrementare i fondi (parte variabile) per la contrattazione integrativa del personale ovvero gli istituti del welfare aziendale, e ciò anche oltre i limiti di spesa posti dall'art 23, co.2, del D.lgs n° 75/2017”* e lo ha, pertanto, certificato, come di seguito:
  - **euro 656.590,00 da destinare al Fondo ex art.63, comma 3, lett.a) CCNL 2016-2018**, quali risorse derivanti dal risparmio 2020 buoni pasto non erogati al personale di categoria B,C,D (disponibilità cui accederà anche il personale CEL);
  - **euro 43.428,00 da destinare al Fondo ex art.65, comma 3, lett.a) del CCNL 2016-2018**, quali risorse derivanti dal risparmio 2020 buoni pasto non erogati al personale di categoria EP;
- questa Amministrazione, e segnatamente la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Economato, ha effettuato apposita valutazione comparativa, con le modalità indicate dall'art. 1, comma 2, lett.a) del D. L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. “decreto semplificazione”) tesa a verificare e valutare le migliori condizioni di mercato in relazione e a “beni e servizi di welfare aziendale” e, in particolare al c.d. “voucher sociale ( definito anche “VOUCHER SERVIZIO ACQUISTI” o “Carta regalo”) che consente la fruizione di servizi definiti dalla P.A. acquistabili presso una rete di punti vendita convenzionati dalla società che eroga il servizio). Alla luce di quanto sopra, si sono contattate:
  - 1) l'attuale società che eroga il Servizio di Buoni Pasto (Sodexo): che può erogare il voucher acquisti chiedendo una percentuale di circa il 3% sull'attivazione delle card e avendo un elenco di aziende prefissate cui il dipendente potrà rivolgersi per l'utilizzo della card;
  - 2) Amazon Incentives che: permette di avere una card (intesa come mail personale dedicata ad ogni dipendente con un numero di riferimento associato) in cui verrà inserito l'importo che il dipendente potrà utilizzare sulla piattaforma Amazon con un'ampia possibilità di scelta dei beni e/o dei servizi garantiti dalla stessa piattaforma telematica senza restare vincolato ad alcune aziende appositamente individuate come nel caso della proposta della Società Sodexo; non richiede nessun pagamento da parte dell'Amministrazione per l'attivazione del voucher di riferimento (facendo leva sull'ampia gamma dei servizi offerto e sul potenziale numero dei fruitori) e riconosce all'Amministrazione uno sconto del 2 - 3% che potrà essere utilizzato, sempre dagli stessi fruitori, per ulteriori acquisti.
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, attuale ANAC), a seguito di una consultazione con gli operatori del settore, ha disciplinato le modalità di acquisizione del servizio reso tramite

Voucher, introducendo il principio che esclude dalla determinazione del valore dell'appalto il quantum oggetto dei contributi (cioè il valore nominale destinato ai beneficiari) da erogare tramite Voucher (cfr. Determinazione ANAC n. 9 del 22/12/2010). Pertanto, tale contributo stanziato dall'Amministrazione non può essere soggetto a ribasso, al fine di preservare completamente il valore degli stanziamenti da assegnare ai singoli Beneficiari dei contributi stessi.

- l'attivazione in tempi brevi del servizio con Amazon Incentives permetterebbe di avere la carta con l'importo inserito entro e non oltre il prossimo 15/12/ 2021.
- l'acquisto dei buoni regalo sono fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72 in quanto, come precisato dalla Risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate non sono titoli rappresentativi di merce bensì documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.;
- i benefit e i servizi di cui al presente contratto si aggiungono alle misure di sostegno previste nel CCI in materia di "*Criteria Generali per la Istituzione e la Gestione delle attività Socio Assistenziali per il Personale*;

le Delegazioni trattanti concordano quanto segue.

## **Art.2 (Disponibilità economiche)**

1. La somma certificata come risparmio da buoni pasto per l'anno 2020, pari complessivamente a euro 700.057,92, costituisce quota parte del Fondo Welfare di Ateneo, che trova capienza sull'art. di Bilancio 101070302 "Buoni pasto" es. finanziario 2020, e verrà suddivisa, nell'ambito di ciascun fondo, tra il personale interessato in parti uguali.
2. La somma a disposizione di ciascun dipendente costituisce il borsellino individuale e consentirà di fruire di beni e servizi, così come indicati al successivo art. 3.

## **Art.3 (Acquisto su piattaforma e-commerce)**

1. A ciascun dipendente è attribuito un codice di accesso – personale e non cedibile - alla piattaforma e-commerce "Amazon" che consentirà di utilizzare un importo non superiore ad euro 446,46 per l'acquisto di prodotti di variegate tipologie merceologiche presenti sulla stessa piattaforma.
2. La somma a disposizione del dipendente è spendibile anche in modo frazionato e, qualora questa sia insufficiente per coprire la spesa di un acquisto, può essere sommata ad altro metodo di pagamento.

## **Art.4 (Buoni carburante)**

1. Le somme che residuano sui Fondi indicati all'art.1, a seguito dell'attribuzione dell'importo complessivo di cui all'art.3, compreso l'eventuale risparmio derivante dallo sconto riconosciuto da Amazon, verranno utilizzate dall'Amministrazione per l'acquisto di buoni carburante di importo uguale, che saranno distribuiti a tutti i dipendenti.

**Art. 5**  
**(Regime fiscale)**

2. Il regime fiscale dei benefici di cui al presente Contratto Collettivo Integrativo è regolato dalla normativa vigente

**Art. 6**  
**(Ambito di applicazione ed efficacia)**

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica ai dipendenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio dal 1° gennaio 2021 alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo di effettivo servizio.
2. Ai dipendenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è equiparato il personale in comando in entrata, che potrà accedere ai benefici di cui trattasi a domanda e previo rilascio di una autocertificazione nella quale si attesti di non aver ricevuto analogo beneficio dall'amministrazione di appartenenza.
3. Il presente contratto è efficace per il periodo 01.01.2021-31.12.2021.

**Art.7**  
**(Spesa)**

1. La spesa complessiva, pari ad € 700.057,92, trova copertura nell'art. di Bilancio n. 101070302 "Buoni pasto" es. finanziario 2020.
  - di cui euro 656.590,00, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art.63, comma 3, lett.a) CCNL 2016-2018, quali risorse derivanti dal risparmio 2020 buoni pasto non erogati al personale di categoria B,C,D (disponibilità cui accederà anche il personale CEL);
  - di cui euro 43.428,00, a valere sul Fondo ex art.65, comma 3, lett.a) del CCNL 2016-2018, quali risorse derivanti dal risparmio 2020 buoni pasto non erogati al personale di categoria EP.

**Art. 8**  
**(Disposizioni finali)**

1. La Delegazione trattante di Parte sindacale, attesa la necessità che siano osservate le rigide misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, secondo quanto dettato dalle più recenti disposizioni legislative e provvedimenti sulla materia, e su proposta della Parte datoriale, acconsente affinché la stipula del presente contratto, sia realizzata anche per adesione manifestata tramite l'apposita piattaforma telematica.
2. Tanto, in forza dell'art. 1326 ("Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"), nonché dell'art. 1352 ("Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo") del Codice Civile.